



**Regolamento per il conferimento
di incarichi post-doc
e incarichi di ricerca
ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter
della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 71 del 16 ottobre 2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione	1
--	---

TITOLO II – INCARICHI POST-DOC

Articolo 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc	1
Articolo 3 – Modalità di selezione e attivazione	1
Articolo 4 – Bando di selezione.....	2
Articolo 5 – Commissione esaminatrice	3
Articolo 6 – Candidati ammissibili alle selezioni degli incarichi post-doc	4
Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni	4
Articolo 8 – Termine del procedimento	6
Articolo 9 – Stipula del contratto post-doc e relativa durata.....	6
Articolo 10 – Rapporto di lavoro.....	7
Articolo 11 – Proroga dei contratti post-doc	8
Articolo 12 – Cessazione del rapporto di lavoro	8
Articolo 13 – Incompatibilità.....	9
Articolo 14 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	9

TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA

Articolo 15 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca.....	10
Articolo 16 – Modalità di selezione	10
Articolo 17 – Attivazione delle procedure di selezione	10
Articolo 18 – Avviso di manifestazione di interesse e bando di selezione	11
Articolo 19 – Commissione esaminatrice.....	12
Articolo 20 – Candidati ammissibili alle selezioni e alle manifestazioni di interesse degli incarichi di ricerca.....	13
Articolo 21 – Modalità di svolgimento delle selezioni	14
Articolo 22 – Termine del procedimento	15
Articolo 23 – Stipula del contratto di incarico di ricerca e relativa durata.....	16
Articolo 24 – Disciplina dell’incarico di ricerca	16
Articolo 25 – Compiti dell’incaricato di ricerca	17
Articolo 26 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca	18
Articolo 27 – Cessazione dell’incarico	18
Articolo 28 – Recesso del CREF	19
Articolo 29 – Incompatibilità	19

Articolo 30 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	20
--	----

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 – Durata complessiva dei contratti ed incarichi	20
---	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione e conferimento, il regime giuridico e il trattamento economico, degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito “CREF” o “Ente”) può:
 - a) stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
 - b) conferire “incarichi di ricerca” finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

TITOLO II – INCARICHI POST-DOC

Articolo 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del precedente comma, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni anche non continuativi. Tali termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità, o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Articolo 3 – Modalità di selezione e attivazione

1. Il conferimento di incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che prevedono la valutazione dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, un colloquio, e che assicurino la pubblicità degli atti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi post-doc.

3. L'attivazione degli incarichi post-doc è realizzabile anche a carico di finanziamenti da parte di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione delle procedure di selezione per gli incarichi post-doc nell'ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.
5. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) il responsabile delle attività di ricerca;
 - d) la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la copertura economica dello stesso;
 - g) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
 - h) i requisiti di partecipazione;
 - i) il numero di pubblicazioni pertinenti al gruppo scientifico-disciplinare indicato, minimo due massimo cinque, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) eventuali ulteriori titoli richiesti.

Articolo 4 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato dal Direttore amministrativo, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - d) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
 - e) eventualmente, la data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio pubblico.
2. Il bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, sul Portale dell'Unione europea, e sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso".
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente". Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione

dell'Ente a bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore a dieci giorni.

Articolo 5 – Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato o determinato, o professori universitari con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La commissione è nominata dal Direttore amministrativo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito decreto ministeriale. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
3. La proposta e la nomina avvengono successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. La commissione, nella prima riunione, nomina al proprio interno il presidente e il segretario verbalizzante.
5. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile con i candidati o con gli altri componenti della commissione.
 - c) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - d) coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7. Ogni componente della commissione deve dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo e dalla legge.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
9. Non sono previsti, di norma, compensi per i componenti della commissione esaminatrice.

Articolo 6 – Candidati ammissibili alle selezioni degli incarichi post-doc

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca, o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico post-doc dalla commissione esaminatrice.
2. Possono partecipare, altresì, alle selezioni coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la commissione esaminatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, del CREF;
 - b) coloro che abbiano fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il dipendente del CREF che ha proposto l'attivazione dell'incarico, con il Presidente, il Direttore amministrativo, il Direttore scientifico, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio scientifico.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore amministrativo, e notificata all'interessato/a.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene tramite la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed è volta a valutare l'aderenza del curriculum scientifico-professionale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

2. La selezione prevede, altresì, lo svolgimento di un colloquio pubblico per accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati; che può essere svolto anche in una lingua diversa dall'italiano.
3. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione utile ai fini della valutazione con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) prova orale volta ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
5. La commissione esaminatrice, nella prima riunione, definisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, e del colloquio, e il relativo punteggio massimo nei seguenti limiti:
 - a) quaranta punti per il curriculum scientifico-professionale;
 - b) trenta punti per i titoli e le pubblicazioni;
 - c) trenta punti per il colloquio.
6. La commissione comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente".
7. La commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni candidato, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. Sono ammessi al colloquio coloro che hanno ottenuto nella valutazione del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni almeno cinquanta punti su settanta.
9. I punteggi della valutazione del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
10. La data, il luogo, e le modalità di svolgimento del colloquio, se non già presenti nel bando, sono fissati dalla commissione nella prima seduta e comunicati almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente".
11. La commissione, espletate tutte le valutazioni e le prove, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo, e forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sommando i punteggi di tutte le valutazioni effettuate individuando il vincitore della selezione.
12. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di settanta punti su cento complessivi.
13. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane per età anagrafica.

14. La commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale dei lavori conservato agli atti del CREF.
15. Tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo possono essere svolte anche in modalità telematica.

Articolo 8 – Termine del procedimento

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Su proposta motivata del Presidente della commissione può essere concessa dal Direttore amministrativo una sola proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
2. Qualora la commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al comma precedente il Direttore amministrativo provvederà alla revoca della nomina.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo entro quindici giorni dalla trasmissione dei verbali al responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione. Tale provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il contratto di incarico post-doc dovrà essere sottoscritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del vincitore. Il vincitore può richiedere un differimento motivato non superiore ad ulteriori quindici giorni, purché compatibili con le attività dell'incarico. La mancata stipula del contratto nei suddetti termini è considerata rinuncia all'incarico post-doc.

Articolo 9 – Stipula del contratto post-doc e relativa durata

1. Gli uffici della Struttura amministrativa, all'atto della stipulazione del contratto, invitano l'interessato (di seguito anche "incaricato post-doc") a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. L'incarico post-doc è conferito mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato tra il CREF e il vincitore. Tale contratto contiene:
 - a) la data dell'inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative alle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione e comunque ogni ulteriore specificazione;
 - d) l'indicazione del trattamento retributivo complessivo;
 - e) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - f) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;

- g) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, alla normativa sul trattamento dei dati, e agli obblighi di riservatezza;
 - h) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento del CREF.
3. Il contratto di incarico post-doc è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Direttore amministrativo.

Articolo 10 – Rapporto di lavoro

1. Il titolare di incarico post-doc svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.
2. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico del CREF e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il periodo di prova ha durata di trenta giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al responsabile delle attività di ricerca.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, l'incaricato post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.
7. L'incaricato post-doc deve osservare e rispettare tutte le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23 del 14 maggio 2024, e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il CREF. La violazione da parte dell'incaricato post-doc degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.
8. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, il CREF è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'incaricato post-doc in esecuzione del relativo contratto.

9. L'incaricato post-doc può essere autorizzato da università, altro ente pubblico di ricerca, o altro soggetto pubblico o privato ad accedere ai relativi spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività previste dall'incarico post-doc, previa richiesta al Direttore amministrativo.
10. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
11. In materia di incarichi extra-istituzionali si applica il regolamento per gli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti del CREF.

Articolo 11 – Proroga dei contratti post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga dell'incarico post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tali termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La proroga del contratto di incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, in una seduta che precede la scadenza del contratto.
5. La proroga del contratto di incarico post-doc è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal Direttore amministrativo.

Articolo 12 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti, e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà

al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

5. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 13 – Incompatibilità

1. I contratti post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, a tempo determinato o indeterminato, presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri enti pubblici di ricerca o università;
 - c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-ter e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto post-doc è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del CREF.

Articolo 14 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo minimo definito dal CREF, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il trattamento economico dell'incarico post-doc è attribuito al titolare in rate mensili posticipate di pari importo.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il CREF e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. Il CREF provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e alla copertura assicurativa per responsabilità civile.

TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA

Articolo 15 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe. Tali termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 16 – Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure che prevedono la valutazione comparativa dei candidati e che assicurano la pubblicità degli atti.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere svolte procedure di conferimento diretto mediante avvisi pubblicati nel proprio sito Internet istituzionale del CREF ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

Articolo 17 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi di ricerca.
2. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione delle procedure di selezione per gli incarichi di ricerca nell'ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.

4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) il responsabile scientifico del progetto di ricerca (“tutor”);
 - d) la descrizione dell’attività di ricerca cui è collegato l’incarico;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell’incarico e la relativa copertura economica;
 - k) l’importo del trattamento economico, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
 - l) i requisiti di partecipazione;
 - m) il numero di pubblicazioni pertinenti al gruppo scientifico-disciplinare indicato, minimo due massimo cinque, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - n) eventuali ulteriori titoli richiesti.

Articolo 18 – Avviso di manifestazione di interesse e bando di selezione

1. Nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 16 del presente regolamento, su richiesta dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca, il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione delle procedure di conferimento diretto degli incarichi finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi, nell’ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Gli avvisi di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”.
3. L’avviso di manifestazione di interesse deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 17, comma 4, oltre al termine e alle modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
4. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno inviare, entro i termini, comunque non inferiori a dieci giorni, e secondo le modalità stabilite dall’avviso, il proprio curriculum vitae e tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
5. Le manifestazioni di interesse raccolte, in possesso degli adeguati requisiti, hanno validità per un anno dalla data di invio.
6. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca.
7. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca valuta i candidati idonei formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico, il responsabile scientifico indica, tra i candidati giudicati

idonei, il/i candidato/i ritenuto/i maggiormente qualificato/i a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono riportati in apposito verbale.

8. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo. Con tale provvedimento viene approvata la graduatoria di merito e conferito direttamente l'incarico di ricerca ai candidati indicati dal responsabile scientifico. Tale provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente" garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
9. Nei casi diversi dal comma 1 del presente articolo, il bando di selezione, emanato dal Direttore amministrativo, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 17, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - d) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
 - e) eventualmente, la data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio pubblico.
10. Il bando è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione "Concorsi e avvisi", oltre che sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Unione europea.
11. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente". Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ente a bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore a dieci giorni.

Articolo 19 – Commissione esaminatrice

1. Ad eccezione delle procedure di conferimento diretto cui all'art. 16 secondo comma, per le procedure di selezione degli incarichi di ricerca è nominata una commissione esaminatrice.
2. La commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e almeno un supplente, garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato o determinato, o professori universitari con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
3. La commissione è nominata dal Direttore amministrativo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso atenei stranieri che si trovino

in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito decreto ministeriale. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

4. La proposta e la nomina avvengono successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. La commissione, nella prima riunione, nomina al proprio interno il presidente e il segretario verbalizzante.
6. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
7. Non possono far parte della commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile con i candidati o con gli altri componenti della commissione.
 - c) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - d) coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni componente della commissione deve dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo e dalla legge.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
10. Non sono previsti, di norma, compensi per i componenti della commissione esaminatrice.

Articolo 20 – Candidati ammissibili alle selezioni e alle manifestazioni di interesse degli incarichi di ricerca

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla

selezione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la commissione esaminatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, del CREF;
 - b) coloro che abbiano fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il dipendente del CREF che ha proposto l'attivazione dell'incarico, con il Presidente, il Direttore amministrativo, il Direttore scientifico, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio scientifico.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore amministrativo, e notificata all'interessato.

Articolo 21 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene tramite la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed è volta a valutare l'idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - d) nel caso in cui il bando preveda il colloquio: prova orale volta ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.

5. La commissione, nella prima riunione, definisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, e dell'eventuale colloquio, e il relativo punteggio massimo nei seguenti limiti:
 - a) in caso di selezione per soli titoli: sessanta punti per il curriculum scientifico-professionale; quaranta punti per i titoli e le pubblicazioni;
 - b) in caso di selezione per titoli e colloquio: quaranta punti per il curriculum scientifico-professionale; trenta punti per i titoli e le pubblicazioni; trenta punti per il colloquio.
6. La commissione comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente".
7. I punteggi della valutazione del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento dell'eventuale colloquio.
8. La commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni candidato, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
9. La data, il luogo, e le modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio, se non già presenti nel bando, sono fissati dalla commissione nella prima seduta e comunicati almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente".
10. La commissione, espletate tutte le valutazioni e le prove, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo, e forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sommando i punteggi di tutte le valutazioni effettuate individuando il vincitore della selezione.
11. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di settanta punti su cento complessivi.
12. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane per età anagrafica.
13. La commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale dei lavori, conservato agli atti del CREF.
14. Tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo possono essere svolte anche in modalità telematica

Articolo 22 – Termine del procedimento

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore, entro sessanta (giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Su proposta motivata del Presidente della commissione può essere concessa dal Direttore amministrativo una sola proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
2. Qualora la commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al comma precedente il Direttore amministrativo provvederà alla revoca della nomina.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo entro quindici giorni dalla trasmissione dei verbali al responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione. Tale

provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4. Il contratto di incarico di ricerca dovrà essere sottoscritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione al vincitore. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori quindici giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia.
5. Nei casi di cui all'art. 16, secondo comma, il termine del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale del CREF.

Articolo 23 – Stipula del contratto di incarico di ricerca e relativa durata

1. Gli uffici della Struttura amministrativa, all'atto della stipulazione del contratto di incarico, invitano l'interessato (di seguito anche "incaricato") a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra il CREF e il vincitore. Tale contratto contiene:
 - a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
 - b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
 - c) le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione;
 - d) il responsabile scientifico del progetto di ricerca (o "tutor") di riferimento;
 - e) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;
 - h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;
 - i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento del CREF.
3. Il contratto di incarico di ricerca è sottoscritto dall'incaricato e dal Direttore amministrativo.

Articolo 24 – Disciplina dell'incarico di ricerca

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto sotto la supervisione del tutor di riferimento.
2. L'incarico di ricerca non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico del CREF e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'incaricato è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23 del 14 maggio 2024, e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il CREF. La violazione da parte dell'incaricato degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come causa per la revoca dell'incarico.
5. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, il CREF è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dall'incaricato nel corso dell'attività svolta in esecuzione del relativo contratto.
6. L'incaricato può essere autorizzato da università, altro ente pubblico di ricerca, o altro soggetto pubblico o privato ad accedere ai loro spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività previste dall'incarico, previa richiesta al Direttore amministrativo.
7. In caso di richiesta di incarichi extra-istituzionali si pronuncia il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del responsabile scientifico del progetto di ricerca o tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico esterno con le attività di ricerca.

Articolo 25 – Compiti dell'incaricato di ricerca

1. L'incaricato svolge la propria attività sotto la supervisione del responsabile scientifico del progetto di ricerca (o tutor).
2. L'incaricato è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.
3. L'incaricato dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal responsabile scientifico. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
4. Qualora il responsabile scientifico ritenga che l'attività dell'incaricato non proceda correttamente, egli dovrà formalmente contestare l'inadempienza allo stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il responsabile scientifico richiederà una valutazione dell'incaricato al Direttore scientifico, il quale, sentito l'incaricato, redigerà una apposita relazione per la valutazione. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte dell'incaricato e comporterà la risoluzione del contratto da parte del CREF.

5. In prossimità della conclusione del contratto l'incaricato deve presentare una relazione sull'attività di ricerca svolta e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è sottoscritta per approvazione dal responsabile scientifico.
6. In caso di mancata consegna o approvazione della relazione non si procederà all'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca.

Articolo 26 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati o prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Tali termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Su proposta del responsabile scientifico, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
5. Su proposta del responsabile scientifico, gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca l'incaricato di ricerca è impegnato.
6. Le proroghe e i rinnovi del contratto di incarico di ricerca sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, in una seduta che precede la scadenza dell'incarico.
7. Le proroghe e i rinnovi del contratto di incarico di ricerca sono sottoscritti dall'incaricato e dal Direttore amministrativo.

Articolo 27 – Cessazione dell'incarico

1. La cessazione dell'incarico di ricerca è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. L'incaricato di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso non inferiore trenta giorni, salva la possibilità di autorizzazione scritta del responsabile scientifico di riferimento a recedere con termine di preavviso inferiore ai trenta giorni.

3. In ogni caso, il preavviso non può avere durata inferiore a quindici giorni solari.
4. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà all'incaricato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. È condizione risolutiva dell'incarico di ricerca, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione o dell'avviso di manifestazione di interesse.
6. Costituisce causa di recesso sia la mancata predisposizione della relazione sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico.

Articolo 28 – Recesso del CREF

1. Il CREF ha il diritto di recedere con effetto immediato dal rapporto senza obbligo di preavviso, con determina del Direttore amministrativo, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'incaricato non adempia agli obblighi di cui al presente regolamento in tema di incompatibilità;
 - b) l'incaricato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento e dal contratto, ove non inizi l'attività secondo le modalità indicate dal responsabile scientifico;
 - c) valutazione negativa del Direttore scientifico ai sensi del presente regolamento;
2. In caso di recesso ai sensi del presente articolo, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività prestato dall'incaricato.

Articolo 29 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri enti pubblici di ricerca o atenei;
 - b) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-ter e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) titolarità di borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, l'incaricato non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del CREF.

Articolo 30 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati è corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico definito dal CREF in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Il trattamento economico annuo lordo è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il trattamento economico dell'incarico di ricerca è attribuito al titolare in rate mensili posticipate di pari importo.
4. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal CREF fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
5. Il CREF provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e alla copertura assicurativa per responsabilità civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 – Durata complessiva dei contratti ed incarichi

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis, 22-ter, e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
2. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.